

ASSOCIAZIONE "PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE"

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 28/04/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 9, presso la sede Sociale di via Nardi, 6 in Modena espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. Relazione del Presidente;
3. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata con modalità mista, avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, della possibilità per i soci di partecipare anche in via telematica sulla piattaforma Cisco Webex e che sono presenti in sede i seguenti soci:

- 1) Alberto Merini
- 2) Dante Comelli
- 3) Maria Bolko

E in via telematica i seguenti soci

- 1) Euro Pozzi
- 2) Silvia Marchesini
- 3) Catia Ghinelli
- 4) Daniele Vecchi
- 5) Clara Giannarelli
- 6) Chiara Mascia

pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Alberto Merini, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Dante Comelli.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Dante Comelli per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, qualifica acquisita con provvedimento Regionale n. 10949 del 08/07/2016.

In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) non si tratta di una amministrazione pubblica né di formazione o associazioni politica, sindacato, associazione professionale e di rappresentanza di categorie economiche, associazione di datori di lavoro, nonché di ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;

IL SEGRETARIO

Dante Comelli

IL PRESIDENTE

Alberto Merini

- 3) non dispone alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
- 4) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) realizza attività qualificate dal Legislatore come di interesse generale, in quanto è impegnata nell'organizzare e gestire attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale con particolare riferimento ad interventi sanitari e socio sanitari attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, corsi, seminari, gruppi di studio e di confronto interdisciplinare e la edizione di pubblicazione e/o la redazione di contenuti editoriali";
- 6) presenta un numero di soci pari a 54 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge e non presenta soci collettivi;
- 7) non presenta tra i propri soci soggetti con scopo di lucro;
- 8) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari.

Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato A) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo

alla luce dei documenti di prassi emessi dal Ministero del Lavoro

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Associazione di promozione sociale o APS	35 CTS	1.1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2.1
Sede legale	21 CTS	1.1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1.2
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1.3
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	5 CTS	2.2
indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2.1
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale	6 CTS	3.1
Il Ministero del Lavoro chiede di individuare l'organismo preposto a deliberare in merito	Circolare 27/12/2018	3.1
SOCI E VOLONTARI		
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4.2

IL SEGRETARIO

Dante Comelli

IL PRESIDENTE

Alberto Minin

Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4.2
Possibilità di associare altri soggetti anche lucrativi ed anche P.A.	Ministero del Lavoro con la Nota n. 1082 del 5.2.2020.	4.2
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5.2
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati"</i>) ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	6
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS (<i>"Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione"</i>).	23 CTS	6.1
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	6.1
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	5.8
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	35	6.1
Assenza di discriminazione: previsione del diritto dell'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni di rappresentarlo, con diritto di voto, in assemblea	Nota n. 18244 del 30/11/2021 e Nota n. 1309 del 6/2/2019	6.1
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto (a chi, come, termini)	15 CTS	6.3
Diritto di voto dei neo-associati	24 CTS	6.3
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno</i>	Art. 24 cod.civ.	5.4

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



<i>in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i>		
<i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>		
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	5.6
apporto prevalente dei volontari o delle persone aderenti agli enti associati	35 CTS	2.3
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
ASSEMBLEA		
<i>Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti</i>	4 DPR IVA	7.1
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	8.5
Competenze assemblea	25 CTS	8.2 + 8.4
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 8.4
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	8.2
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	8.2
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	6.3
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	3.4
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	8.2
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	8.1
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto . Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u>	24 CTS	8.1

IL SEGRETARIO

Dante Conelli

IL PRESIDENTE

Antonio

attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.		
Diritto di voto dei neo-associati (deroga al principio del voto solo dopo tre mesi dall'ammissione)	24 CTS	6.3
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	8.1
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato). Nulla viene previsto per le associazioni prive di personalità giuridica ma il Ministero del Lavoro (Nota n. 6214 del 9/7/2020) ritiene necessario prevedere quorum rafforzati anche in seconda o terza convocazione. Si consiglia di ricorrere al medesimo quorum previsto per le associazioni con personalità giuridica.	21 cod.civ.	8,7 8.8
AMMINISTRATORI		
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Ministero (Nota n. 6214 del 9/7/2020) evidenzia che l'organo di amministrazione deve essere composto per la maggioranza dei componenti di persone fisiche associate o "indicate" dagli enti associati, una quota minoritaria degli stessi può essere nominata – con modalità che potremmo definire "extra assembleari" – da enti estranei alla base associativa dell'ente o da particolari categorie di soggetti (lavoratori o utenti) che abbiano con l'ente uno specifico legame secondo le indicazioni fornite dallo statuto.	26 CTS	9.1
Divieto di cooptazione. Non è necessario specificarlo in statuto ma deve essere conforme	Min. Lav. Nota n. 18244 del 30/11/2021	9.2
Divieto di organo amministrativo monocratico nelle associazioni ETS. Si potrebbe eventualmente ipotizzare in fase costitutiva e per un periodo transitorio qualora il numero dei soci fondatori fosse particolarmente limitato. Non è necessario specificarlo in statuto ma deve essere conforme	Min. Lav. Nota n. 9313 del 16/09/2020	9.1
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non contemplate
Definizione della composizione, competenze e funzionamento		9

IL SEGRETARIO

Antonio Corbelli

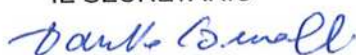
IL PRESIDENTE

Antonio Corbelli

Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE		
Disciplina dell'Organo di controllo con indicazione della composizione, funzioni e funzionamento	30 CTS	11
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	11
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	11
PATRIMONIO		
Bilancio: individuazione degli organi competenti a realizzare gli adempimenti connessi	13 CTS	3.4
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	3.4
Destinazione del patrimonio	8 CTS	1.2
Divieto distribuzione utili	8 CTS	1.2
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA	1.2
SCIoglimento		
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	8.8+12
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non integrato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	8.8
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	12

Il Presidente informa i soci della necessità di modificare la sede da Modena a Bologna, da individuarsi in Mura di Porta Saragozza, n. 5. In statuto sarà indicato esclusivamente il Comune. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto.

Non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto applicando l'imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro, avendo adottato anche delle modifiche non contemplate dal Codice del terzo settore come obbligatorie/derogatorie (ex art. 83 del DLgs 117/2017). L'atto non è gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale, giusto provvedimento Regionale n. 10949 del 08/07/2016, per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato al Registro unico nazionale del terzo settore;
- 4) comunicazione dell'anagrafica tributaria aggiornata ai fornitori per la corretta intestazione delle fatture.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

7

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 10/5/22 Serie 3 al N 1070

Pagato € 0,00

(Euro 7000)

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro

10 MAG. 2022



IL SEGRETARIO

Dante Corbelli

IL PRESIDENTE

[Signature]

"PSICOTERAPIA e SCIENZE UMANE APS"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1) È costituita l'Associazione "PSICOTERAPIA e SCIENZE UMANE associazione di promozione sociale", in breve "PSICOTERAPIA e SCIENZE UMANE APS" con sede nel Comune di Bologna. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta variazione statutaria e viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di tale variazione deve essere data comunicazione tempestiva all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta.

2) L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire proventi, utili o qualsiasi risorsa dell'associazione fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

8

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopi e attività

1) L'Associazione, che si caratterizza per l'attenzione a temi di rilevanza sociale che segnano le trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo, si prefigge di realizzare finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promuovendo e diffondendo aggiornamenti culturali in materia di psicoterapia, psicologia, psicoanalisi, psichiatria e scienze umane, in quanto interessi di valenza collettiva che si concretizzano in attività di utilità sociale per i soci, i relativi familiari e per i terzi.

2) Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone di organizzare e gestire attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale con particolare riferimento ad interventi sanitari e sociosanitari attraverso l'organizzazione di congressi,

IL SEGRETARIO

Dante Lomelli

IL PRESIDENTE

Alberto Lomelli

convegni, corsi, seminari, gruppi di studio e di confronto interdisciplinare e la edizione di pubblicazione e/o la redazione di contenuti editoriali.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Lo svolgimento di attività diverse è consentito nei limiti in cui si configurino come attività strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale svolte;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

IL SEGRETARIO

Dante Comelli

IL PRESIDENTE

[Firma]

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile, fatto salvo il più ampio termine di centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo.

Art. 4 Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli indicati dal Codice del terzo settore, che per interesse culturale e per condivisione di intenti, vogliono aderire alle attività dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

10

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Presidente. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che verso terzi.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. In considerazione della struttura tendenzialmente aperta dell'associazione, ogni Consigliere viene disgiuntamente delegato ad accettare le domande di ammissione. Il Consigliere, qualora ritenga che tale domanda non debba essere accolta in quanto presentata da persona esclusa dall'associazione per motivi diversi dalla morosità o di persona che abbia creato problemi di qualsiasi natura

IL SEGRETARIO

Dante Conello

IL PRESIDENTE

Alfredo Minicini

provincia di ...
prima riunione utile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato anche verbalmente, la delibera di rigetto della domanda di ammissione, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa per iscritto all'interessato che potrà chiederne l'impugnazione alla prima assemblea utile alla quale dovrà essere convocato.

3) Il Consiglio direttivo cura la gestione del Libro soci, in qualsiasi forma tenuto.

4) Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si può perdere per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per 4 (quattro) mesi a partire dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al punto precedente, lettera a).

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote ed i contributi associativi sono infatti intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

IL SEGRETARIO

Dante Camelli

IL PRESIDENTE

[Firma]

1) I soci hanno gli stessi diritti e doveri vigendo il principio di uniformità del rapporto associativo e l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione.

2) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a collaborare alla ideazione, progettazione e realizzazione delle attività associative compatibilmente con le proprie inclinazioni e disponibilità di tempo;
- c) a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

3) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea, esercitando, se maggiorenni, il diritto di voto dalla data di ammissione se antecedente alla data di convocazione dell'assemblea e in ogni caso entro tre mesi dall'ammissione. I soci minorenni sono rappresentati in assemblea dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni, vigendo il principio di eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- d) ad accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. Fatta salva diversa indicazione contenuta nel Regolamento di accesso agli atti o nel Regolamento organico dell'associazione soggetti all'approvazione dell'assemblea ordinaria, la richiesta deve essere presentata mediante PEC da indirizzare all'indirizzo

IL SEGRETARIO

Barb. Con. El.

IL PRESIDENTE

[Firma]

istituzionale dell'associazione. Il Consiglio Direttivo concorda con l'interessato le modalità di accesso alla documentazione. I costi dell'eventuale riproduzione dei documenti sono a carico del richiedente il quale sottoscrive l'impegno a trattare gli eventuali dati personali presenti esclusivamente per l'esercizio di diritti associativi o per tutelare sé stesso o la stessa associazione in ogni tipo di giudizio.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci, organo sovrano;

b) il Consiglio direttivo, organo amministrativo;

c) il Presidente.

d) l'Organo di controllo, laddove eletto.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito fatta eccezione per l'Organo di controllo. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega.

IL SEGRETARIO

Dante Conelli

IL PRESIDENTE

Alfredo Miele

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- b) delibera in merito alla programmazione di massima delle attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio direttivo e, nei casi previsti dalla legge o laddove lo ritenga opportuno, l'organo di controllo, revoca il relativo mandato ed esercita eventualmente azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni [ivi incluso il regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei soci che consenta lo svolgimento anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota];
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati o l'organo di controllo, qualora nominato, ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.

IL SEGRETARIO

Dante Crolli

IL PRESIDENTE

[Firma]

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione presso la sede sociale e avviso scritto per posta elettronica, o altra modalità ritenuta idonea, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti i soci.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8) L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare la modifica dello statuto, operazioni di fusione, scissione e trasformazione nonché per delibera lo scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Per le altre delibere dell'assemblea straordinaria, l'adunanza è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

15

Art. 9 Il Consiglio direttivo.

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

IL SEGRETARIO

Antonio Longo

IL PRESIDENTE

Antonio Longo

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, qualora il numero dei componenti il Comitato sia inferiore a tre, il Comitato è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci entro trenta giorni per l'elezione dei componenti ad integrazione dell'organismo. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4) Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni, salvo l'esercizio della delega da parte dei singoli consiglieri;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) deliberare in merito alla realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale da svolgere;
- g) curare la conservazione dei documenti dell'associazione, con particolare riferimento ai verbali, ai bilanci, alla documentazione contabile che potranno essere visionati dai soci dietro richiesta ad un componente del Consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

Dario Conelli

IL PRESIDENTE

Albino

5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per posta elettronica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Comitato.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

17

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – L'organo di controllo

IL SEGRETARIO

Dante Camilli

IL PRESIDENTE

Alberto

1) L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo al quarto esercizio dalla nomina. L'incarico può essere rinnovato.

2) L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale, nel qual caso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

3) L'organo di controllo:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

b) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

c) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

d) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

e) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

f) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

g) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;

IL SEGRETARIO

Dante Corallo

IL PRESIDENTE

Antonio

h) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

i) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;

l) collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;

m) assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

4) Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

19

Art. 12 Norma finale

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci conferisce il mandato ai liquidatori e stabilisce a quale o quali Enti del terzo settore devolvere il patrimonio residuo, previa acquisizione del parere dell'Amministrazione deputata.

Art. 13 Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del terzo settore ed ai provvedimenti attuativi ed interpretativi dello stesso nonché, laddove compatibili, alle disposizioni del Codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

